

STATUTO

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DONATORI DI SANGUE DI IMPERIA FIDAS ODV

*** **

ART.1 – DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

È esistente l'Ente del Terzo Settore denominato **Associazione Provinciale dei Donatori di Sangue di Imperia FIDAS ODV**.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Imperia. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è organizzata in gruppi che dipendono dall'Associazione come disposto dal presente Statuto.

L'Associazione è apolitica, aconfessionale, non ha finalità di lucro e la sua durata è illimitata.

ART.2 - SCOPI E OGGETTO SOCIALE

L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art.5 del D.Lgs. 117/2017:

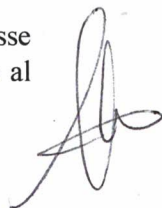
- Effettuazione di prestazioni socio-sanitarie di cui all'art.5 comma 1 lett. c) del D.Lgs.117/2017 ed in particolare effettuazione, con l'impiego di mezzi messi a disposizione da parte di Enti o propri, di raccolta di sangue da donatori volontari in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale e specificatamente della donazione di sangue (art.5 comma 1 lett. i) del D.Lgs.117/2017).

Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, fatto salvo quando disposto dall'art.18 del presente Statuto.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è l'Assemblea Provinciale.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al



pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo. Ai volontari possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata così come indicato all'art.17 del D.Lgs.117/2017.

Rientra tra le finalità dell'Associazione:

- a) Promuovere una diffusa coscienza trasfusionale;
- b) Incrementare lo sviluppo dei vari gruppi di donatori di sangue al fine essenziale del reclutamento di un sempre maggior numero di donatori volontari;
- c) Rappresentare i gruppi e coordinare l'attività per la migliore realizzazione delle comuni finalità;
- d) Concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, secondo quanto previsto dall'art.45 della legge 23.12.78 n.833 e successive modifiche;

ART.3 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituite da:

- contributi da Enti pubblici e privati;
- proventi derivanti da convenzioni stipulate con il Servizio Sanitario Nazionale o altri Enti Pubblici;
- offerte volontarie;
- valori mobiliari ed immobiliari;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.117/2017.

ART.4 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.5 - ASSOCIATI, PROCEDURE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

L'organizzazione è a carattere aperto.

Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione.

I soci si distinguono in due categorie:

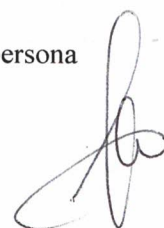
- a) Ordinari. I soci ordinari hanno diritto di voto e possono ricoprire cariche sociali;
- b) Onorari per merito, ossia le persone o gli Enti che, attraverso la ricerca scientifica hanno contribuito allo sviluppo delle cognizioni della trasfusione del sangue, o che per le loro cariche o con notevoli lasciti o donazioni, contribuiscono al potenziamento dell'Associazione o siano ad essa di effettivo aiuto. I soci onorari non possono ricoprire cariche sociali e non hanno diritto di voto.

L'ammissione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci del gruppo ove è fatta richiesta. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie presentate per iscritto;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);



- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto o per allontanamento a seguito della decisione presa dai probiviri.

ART.6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee del gruppo di appartenenza ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- recedere dall'appartenenza all'organizzazione
- esaminare i libri sociali per tramite del Capogruppo.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART.7 - ORGANI SOCIALI, GRATUITA' E DURATA

Sono organi dell'organizzazione:

- L'assemblea provinciale
- Il consiglio direttivo
- Il presidente
- Il vice-presidente, il tesoriere, il segretario amministrativo
- L'organo di controllo / Il Revisore Legale
- Il consiglio dei probiviri
- I gruppi
- L'assemblea del gruppo
- Il Consiglio di Gruppo
- Il Capogruppo

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo e dell'Organo di revisione nominato al verificarsi delle condizioni di cui agli artt.30 e 31 del D.Lgs.117/2017, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le cariche sociali sono elettive e, fatto salvo quanto infra precisato per l'organo di controllo, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

L'organo di controllo e/o il Revisore Legale restano in carica per tre esercizi.

ART.8 - L'ASSEMBLEA PROVINCIALE

L'Assemblea Provinciale è l'organo sovrano.

E' costituita dal Presidente che la presiede, dai Capogruppo o dai loro delegati.

Ciascun Capogruppo può delegare un Socio del proprio Gruppo o un Socio di un altro Gruppo.

Il delegato può rappresentare, oltre al Gruppo di appartenenza, un solo altro Gruppo.

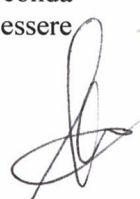
L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo e di quello preventivo.

L'assemblea può essere inoltre convocata:

- a) A richiesta del Presidente;
- b) A richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo;
- c) A richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea Provinciale.

È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail a condizione che possa essere garantita la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.



È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e delibera a maggioranza assoluta, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei convenuti e delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole di più della metà dei presenti, in seconda convocazione con la presenza di oltre un terzo degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale e la Relazione Morale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione dell'Associazione, è costituita dai seguenti membri che restano in carica quattro anni e che possono essere rieletti:

- il Presidente (che riveste anche la carica di Presidente del Consiglio);
- il Vice-Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario Amministrativo.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- b) delibera a suo insindacabile giudizio il rigetto della domanda di iscrizione;
- c) promuove le iniziative atte alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- d) redige annualmente la Relazione Morale e di Missione ed il Bilancio consuntivo;
- e) predispone il Bilancio preventivo;
- f) cura l'acquisizione dei contributi di Enti Pubblici ottenibili per disposizioni di Legge;
- g) svolge ogni attività utile o necessaria alla gestione della Associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito dalla maggioranza dei componenti come indicato al primo capoverso del presente articolo.

Sono valide le deliberazioni adottate con il voto della maggioranza dei presenti.

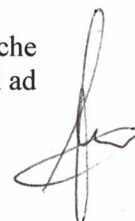
La mancata approvazione della relazione morale o del bilancio consuntivo in sede di assemblea, comporta la decadenza del Consiglio Direttivo.

ART.10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed assicura l'osservanza dello Statuto; in particolare:

- a) rappresenta l'Associazione e ne ha la firma, che può delegare;
- b) provvede all'esecuzione delle Deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo;
- c) presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Provinciale;
- d) convoca e presiede l'Assemblea (almeno una volta all'anno);
- e) convoca il Consiglio Direttivo;
- f) iscrive all'ordine del giorno le richieste motivate dei singoli Consiglieri;
- g) adotta, in caso di necessità, deliberazioni d'urgenza che pone all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio, per la ratifica.

In caso di impedimento, di dimissioni o di decesso, viene sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice-Presidente che dovrà, nel più breve tempo possibile, ricevuta la notizia, provvedere ad espletare gli adempimenti necessari ad



una nuova elezione.

ART.11 - IL VICE-PRESIDENTE, IL TESORIERE, IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Il VICE PRESIDENTE, nominato dall'Assemblea, sostituisce il Presidente nel caso di eccezionale urgenza; in caso di impedimento lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce su delega dello stesso, nonché lo sostituisce con pieni poteri, fino all'elezione di un nuovo Presidente in caso di dimissioni o di decesso.

Il TESORIERE ha in consegna i fondi dell'Associazione e ne risponde, provvede agli incassi e pagamenti su disposizione del Presidente, prepara i bilanci annuali nei termini stabiliti e comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno, detto termine potrà essere prorogato di un mese in caso di motivata necessità.

I depositi debbono essere conservati in banca e la firma per ogni operazione di prelievo deve essere abbinata, Presidente e Tesoriere.

Il SEGRETARIO AMMINISTRATIVO assiste a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e ne redige i relativi verbali, assume la responsabilità della segreteria del suo regolare funzionamento.

ART.12 - L'ORGANO DI CONTROLLO / IL REVISORE

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo qualora lo ritenga opportuno o per obbligo ai sensi dell'art.30 comma 2 D.Lgs.117/2017. All'organo di controllo, in composizione monocratica, si applica l'articolo 2399 del codice civile. Il componente dell'organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D.Lgs.117/2017, deve essere nominato un Revisore Legale. L'Assemblea ha la facoltà di assegnare all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, il Revisore Unico dovrà essere scelto tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.13 - IL CONSIGLIO DEI PROBIVIRI

Il Consiglio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi ed uno supplente, sono eletti dall'Assemblea Provinciale, devono essere scelti tra persone non aventi la qualifica di socio e devono essere di provata moralità.

Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

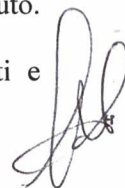
ART.14 - I GRUPPI, L'ASSEMBLEA DEL GRUPPO, IL CONSIGLIO DI GRUPPO, I CAPOGRUPPO

L'Associazione Provinciale dei Donatori di Sangue di Imperia è organizzata su basi a carattere territoriale ed è costituita da soci riuniti in gruppi.

I gruppi possono essere costituiti come segue:

- a) comunali, intercomunali, aziendali, rionali nell'ambito della Provincia di Imperia con almeno trenta soci, eventuali deroghe possono essere concesse con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- b) Possono essere accettati come aderenti, gruppi organizzati da altri Enti i quali, pur regolandosi autonomamente secondo statuti e norme proprie, dalle loro organizzazioni, non abbiano alcunché in contrasto con l'ordinamento del presente statuto.

I detti gruppi faranno capo all'Assemblea Provinciale e saranno considerati come gruppi costituiti e



riconosciuti dall'Assemblea Provinciale dell'Associazione Donatori di Sangue di Imperia FIDAS ODV i seguenti loro Organi:

- l'assemblea generale dei soci del gruppo;
- il consiglio di gruppo;
- il capogruppo.

I detti organi durano in carica quattro anni, i componenti sono rieleggibili. I risultati delle elezioni dei Consiglieri e dei Capogruppo debbono essere convalidate dal Consiglio Direttivo entro il termine di quindici giorni dalla data di rimessa del verbale riguardante le operazioni elettorali effettuate secondo la comune prassi.

Il Capogruppo dovrà essere eletto con modalità democratiche dall'Assemblea generale dei soci del gruppo tra i suoi componenti. Il Capogruppo così eletto, andrà a comporre l'Assemblea Provinciale. In caso di contestazione, il capogruppo o i gruppi hanno diritto di interporre ricorso entro 10 giorni dalla contestazione all'Assemblea Provinciale.

Il responso dell'Assemblea è definitivo, salvo che non debba essere eventualmente prima vagliato dal Consiglio dei Proviviri, il quale organo emetterà il proprio responso scritto.

Ogni gruppo deve tenere aggiornato un registro di cassa da esibirsi, unitamente alle ricevute di spese effettuate in nome e per conto dell'Associazione, a semplice richiesta, al Consiglio Direttivo ed all'Organo di Controllo / Revisore Unico dell'Associazione, ogni foglio dovrà essere numerato e siglato dal Tesoriere, prima di essere posto in uso.

Ogni gruppo ha inoltre l'obbligo di tenere aggiornato il libro dei soci e quello dei verbali delle varie deliberazioni assunte.

Ogni capogruppo può indire l'assemblea ordinaria dei soci del proprio gruppo quando lo riterrà utile, con preavviso scritto, che potrà essere inviato anche con modalità telematica, recante l'indicazione dell'ordine del giorno, ed avrà l'obbligo di indire l'Assemblea del gruppo su richiesta scritta di almeno due terzi dei partecipanti al Gruppo.

ART.15 – BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 – RAPPORTI DI LAVORO

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

L'eventuale scioglimento dell'Associazione e di un singolo gruppo deve essere deliberato dall'Assemblea Provinciale in seduta straordinaria con voto favorevole di almeno i 4/5 degli aventi diritto. Tutte le attività che risulteranno dalla liquidazione saranno devolute ad altre associazioni di volontariato con finalità identiche o analoghe o a fini di pubblica utilità ai sensi dell'art.9 del D.Lgs.117/2017. In caso di scioglimento di un gruppo, le attività passeranno all'Associazione Provinciale.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre norme vigenti in materia.

Imperia 16.10.2020



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA
UFFICIO TERRITORIALE
Registrazione n. 1011/2020 n. 1395
Versati € 0,00
Per il Direttore Provinciale  LADELLINO